

sperando che i fatti brevemente riferiti, bastino a provocare dall'esimio uomo che presiede il Ministero di grazia e giustizia soddisfacente risposta.

E dacchè ho facoltà di parlare, mi permetto di fare all'onorevole ministro guardasigilli un'altra domanda, di chiedergli cioè a che punto si trovi il lavoro della Commissione nominata dal Governo, per rivedere la legge sui ciechi ed i sordo-muti.

Ciò m'interessa sapere, inquantochè l'articolo 340 del Codice civile mi pare proprio debba essere modificato. Esso, per chi non lo sapesse, è così concepito :

« Il sordo-muto ed il cieco dalla nascita, giunti all'età maggiore, si reputeranno inabilitati di diritto, eccettochè il tribunale li abbia dichiarati abili a provvedere alle proprie cose. »

Questa tutela mi pare eccessiva coi mezzi di istruzione perfezionati che si hanno al giorno d'oggi per questi infelici; come è stato provato recentemente dallo splendido risultato del concerto musicale dato dai ciechi di Milano all'Esposizione di Torino.

A parer mio quindi non è giusto che questi infelici ciechi e sordo-muti, oltre al dover subire la pena ad essi inflitta dalla natura, debbano senza un vero bisogno essere considerati meno degli altri uomini nel consorzio umano.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

Luciani. Permettano gli onorevoli colleghi anche a me di esporre alcune idee sopra diversi uffici subalterni dell'ordine giudiziario, poichè se degli ordini superiori si è occupata una Commissione di uomini competentissimi, anche le funzioni ed i funzionari minori sono materia essenziale, che sebbene più modesta, merita le medesime cure.

Per ora, per quanto so, quella Commissione non si è occupata che della magistratura.

Comincio dagli uscieri giudiziari che sono una grande famiglia di oltre tremila funzionari molto benemeriti, ma molto inquieti per le condizioni in cui si trovano.

È strano a dirsi, gli uscieri stavano meglio in tempi peggiori. In alcune provincie, le sarde, le napoletane, quelle di Modena e di Parma, oltre i proventi civili percepivano una partecipazione per il servizio penale ed un compenso per le cause della pubblica amministrazione. In altre, la Lombardia o la Toscana, oltre che dei proventi civili, godevano di uno stipendio per le cause penali e dello Stato, ed avevano il prezioso diritto alla pensione.

Col decreto del 15 aprile 1865 furono soppressi i salari, ossia le corresponsioni per il servizio penale e per le cause della pubblica amministrazione, ed un provento solo rimase intatto, quello derivante dal procedimento civile.

Si temette fin d'allora che con ciò la sussistenza di molti di essi, in ispecie degli uscieri dei luoghi di minore attività, potesse rimanere compromessa, e, come riparazione, fu disposto che agli uscieri delle prefetture, se percipessero meno di 800 lire, a quelli di tribunale se meno di 1000, ed a quelli delle Corti se meno di 1200, l'erario avrebbe supplite pagando la differenza.

I più aggravati di tutti furono gli uscieri lombardi e toscani. Essi, come ho detto, avevano stipendio e diritto a pensione; l'ordinamento giudiziario, nel quale venne rifiuto il decreto del 1865, con una disposizione transitoria abolì stipendio e pensione. I soli preservati, sebbene non integralmente, furono gli uscieri delle Corti, come più anziani, ai quali fu ridotto peraltro lo stipendio in lire 600. Per tutti gli altri, il servizio valutabile per la pensione si chiuse irremissibilmente col 1º luglio 1866.

Con ciò gli uscieri di quelle provincie che avevano assunto il servizio sotto un regime che chiamerò rassicuratore si trovarono, quanto ai proventi, in balia del guadagno giornaliero, e quanto alla pensione senza un diritto che avevano considerato come il bastone della vecchiaia.

Altro guaio la disparità dei proventi, non solo fra gli uscieri residenti nei centri di maggior movimento con quelli dei luoghi dove il movimento degli affari è minore e quasi nullo, ma, più strano a dirsi, fra gli uscieri residenti nella stessa giurisdizione.

Fu creduto di riparare a questo sconcio con la facoltà concessa al ministro di accomunare i proventi degli uscieri addetti ad una stessa autorità giudiziaria. Ma la disposizione, mi si permetta di dirlo, se ebbe intenzione buona fu difettosa ed inconcludente. Male si concepisce infatti giuridicamente una società forzata, non essendo possibile, dove la volontà non sia libera, concordia stabile e sincera.

Del resto questo provvedimento, di cui, credo, i ministri guardasigilli facessero uso ben parcamente, se si trattava di uscieri residenti nei grandi centri di affari, poteva andare perchè infine vi era guadagno per tutti, ma nei luoghi dove il movimento era scarso, e limitati i proventi, la associazione obbligatoria si risolveva in un accomunamento di povertà, e ben comprendono i colleghi che povertà via povertà fa povertà.